

# Studi di Settore 2007

**PERIODO D'IMPOSTA 2006**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

## **TD07A**

**17.71.0      Fabbricazione di articoli di calzetteria**

**1. GENERALITÀ**

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TD07A, per il quale è stata concessa la proroga dell'applicazione monitorata al periodo d'imposta 2006, deve essere compilato con riferimento al suddetto periodo d'imposta e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di: **"Fabbricazione di articoli di calzetteria" - 17.71.0.**

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro C – Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

**ATTENZIONE**

**Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TD07A. Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.**

Lo studio di settore TD07A è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SD07A, approvato con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 ed in vigore fino al periodo d'imposta 2003.

**2. FRONTESPIZIO**

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale.

**ATTENZIONE**

**Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).**

**Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, ovvero qualora il periodo d'imposta abbia una durata diversa da dodici mesi e lo stesso sia in corso alla data del 1 gennaio 2007.**

In particolare deve essere indicato:

- nel **primo campo**:
  - il **codice 1**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  - il **codice 2**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);
  - il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
    - acquisto o affitto d'azienda;
    - successione o donazione d'azienda;
    - operazioni di trasformazione;
    - operazioni di scissione e fusione d'azienda;
  - il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi e sia ancora in corso alla data del 1 gennaio 2007. Il codice 4 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui il periodo d'imposta abbia inizio in data 1 marzo 2006 ed abbia termine il 31 gennaio 2007.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'im-

posta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1 marzo 2006 e termina in data 31 gennaio 2007, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

**3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ**

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli apprendisti, gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoratori a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

**ATTENZIONE**

**Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.**

**Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.**

**Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.**

In particolare, indicare:

- nei righe da **A01 a A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
- nel rigo **A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, agli assunti con contratto di lavoro ripartito, o con contratto di lavoro intermittente, determinato moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
- nel rigo **A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
- nel rigo **A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti a tempo pieno con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006, nonché il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
- nel rigo **A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel rigo **A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel rigo **A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel rigo **A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro atti-

ività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);

- nel rigo **A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel rigo **A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel rigo **A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righe appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel rigo **A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei righe da **A11 ad A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa e a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 ed al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
- nel rigo **A17**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righe precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01;

#### **Cassa Integrazione ed istituti simili**

- nel rigo **A18**, il numero delle giornate retribuite e non "effettivamente lavorate" per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa, come ad esempio il ricorso alla cassa integrazione guadagni

(CIG o CIGS) o ad altri istituti assimilati. Non devono essere computati i periodi di normale sospensione e/o interruzione dell'attività lavorativa, come, ad esempio, quelli dovuti per causa di malattia, infortunio professionale, maternità, ecc..

Si precisa che nel caso in cui la sospensione dell'attività lavorativa non venga effettuata mediante la totale interruzione dell'attività stessa, bensì attraverso una riduzione parziale dell'orario di lavoro giornaliero, il computo delle ore di sospensione dovrà essere trasformato in giornate lavorative, arrotondando le eventuali frazioni di ore risultanti dal calcolo stesso all'unità più vicina. Pertanto, ad esempio, un'impresa che ricorra alla Cassa Integrazione Guadagni per un lavoratore dipendente assunto a tempo pieno, che effettua la prestazione lavorativa articolata su 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, nel caso in cui intenda ridurre l'orario di lavoro del dipendente di 3 ore al giorno per un totale di 4 settimane nell'anno, indicherà 8, nel presente rigo, che corrisponde al numero complessivo di giornate di sospensione risultanti dal rapporto tra il numero complessivo di ore di sospensione nelle 4 settimane (60) e le 8 ore giornaliere di lavoro.

Per maggiori chiarimenti sulle modalità di calcolo delle giornate di sospensione dall'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 5.2 della circolare n. 23/E del 22/06/2006.

Si precisa altresì che il numero da indicare deve essere già stato computato nel numero complessivo delle giornate retribuite al personale dipendente, indicato nella prima colonna dei righe da A01 ad A08.

#### **4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità produttiva e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.

La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

Per indicare i dati relativi a più unità, è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità produttive e/o di vendita, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura.

In particolare, indicare:

- nel rigo **B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;

– in corrispondenza di **“Progressivo unità locale”**, il numero progressivo di ciascuna delle unità produttive e/o di vendita di cui sono indicati i dati, barrando la casella corrispondente.

**Unità produttiva**

Per ciascuna unità produttiva, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva e/o di vendita;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla produzione e/o lavorazione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, attrezzature, ecc.;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione e/o alla vendita della merce.

**5. QUADRO C – MODALITÀ  
DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare indicare:

**Produzione/lavorazione e commercializzazione**

– nel **rigo C01**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Per attività svolta in conto proprio si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commissione, ordine, accordo ecc., all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi. Si considera altresì svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato. Si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio anche nel caso in cui, pur in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., i prodotti finiti, semilavorati o componenti vengano offerti direttamente sul mercato finale a privati o imprese;

– nel **rigo C02**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto terzi, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Per attività svolta in conto terzi, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terzi soggetti in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Si ribadisce, come già precisato al rigo C01, che, pur in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora i prodotti finiti, semilavorati o componenti, vengano offerti direttamente sul mercato finale a privati o imprese;

– nel **rigo C03**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti finiti acquistati da terzi e non trasformati e/o non lavorati dall'impresa.

Il totale delle percentuali indicate nei rigi da C01 a C03 deve risultare pari a 100;

**Produzione e/o lavorazione conto proprio (indicare solo se è stato compilato il rigo C01)**

- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla produzione e/o dalla lavorazione di prodotti con marchio proprio dell'impresa, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla produzione e/o dalla lavorazione effettuata su licenza (sulla base di contratti di licenza di marchi di proprietà di altre aziende), in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti;

**Produzione e/o lavorazione conto terzi (indicare solo se è stato compilato il rigo C02)**

– nel **rigo C06**, il **codice 1, 2 o 3**, se l'attività svolta in conto di terzi è commissionata, rispettivamente, da un solo committente, da due a cinque o da più di cinque committenti.

Il presente rigo va compilato solo se è stato compilato il rigo C02;

- nel **rigo C07**, la percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Il presente rigo va compilato solo se sono stati compilati i rigi C02 e C06;
- nel **rigo C08**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla produzione e/o dalla lavorazione con marchio della distribuzione (marca commerciale), in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti;

**Produzione/lavorazione affidata a terzi**

– nei **rigi da C09 a C11**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, il costo sostenuto per prestazioni eseguite, rispettivamente, in Italia, nell'Unione Europea o in paesi al di fuori di detta Unione;

**Area di mercato**

– nel **rigo C12**, il **codice 1, 2, 3 o 4** a seconda che l'area nazionale di mercato in cui

l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, un'area compresa entro tre regioni, o più di tre regioni;

– nei **rigi C13 e C14**, barrando la relativa casella, se si effettuano cessioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea o esportazioni in paesi al di fuori di detta Unione. Se sono effettuate entrambe le tipologie di operazioni, vanno barrate ambedue le caselle;

**Tipologia della clientela**

– nei **rigi da C15 a C23**, per ciascuna tipologia di clientela indicata (italiana e/o estera), la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate nei rigi da C15 a C23 deve risultare pari a 100.

– nel **rigo C24**, la percentuale dei ricavi conseguiti per cessioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

**6. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ**

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività.

In particolare indicare:

**Comparto produttivo**

– nei **rigi da D01 a D06**, per ciascun comparto produttivo individuato, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto all'ammontare complessivo dei ricavi.

Si precisa che per parte/componente si intendono le parti di capo da sottoporre a lavorazione.

Il totale delle percentuali indicate nei rigi da D01 a D06 deve risultare pari a 100;

**Specializzazione per tipologia di consumatore**

– nei **rigi da D07 a D12**, la percentuale dei ricavi distinti per ciascuna tipologia di consumatori individuata, in rapporto a quelli complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate nei rigi da D07 a D12 deve risultare pari a 100;

**Prodotti ottenuti e/o lavorati**

– nei **rigi da D13 a D44**, per ciascuna tipologia di prodotti di abbigliamento elencata, nella **prima colonna**, la percentuale dei ricavi conseguiti dalla vendita di pro-

dotti finiti e, nella **seconda colonna**, quella conseguita dalla vendita delle parti e/o componenti, in rapporto all'ammontare complessivo dei ricavi.

Il totale delle percentuali indicate nelle due colonne dei righi da D13 a D44, deve risultare pari a 100;

### Fasi della produzione/lavorazione

– nei **rigi** da **D45** a **D63**, barrando le apposite caselle, le diverse fasi della produzione e/o della lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte internamente (effettuate in conto proprio e/o in conto terzi) da quelle affidate a terzi (in Italia o all'estero).

In particolare indicare:

– nel **rigo D45**, se si determina lo stile. Per tale fase si intende la fase creativa in cui, partendo generalmente da un "brief", lo stilista disegna un figurino coi tratti essenziali del modello e con l'indicazione di colori, particolari e altre note per la realizzazione (es. sulla vestibilità);

– nel **rigo D46**, se si effettua la modellistica. In questa fase si traduce il figurino in un vero e proprio "modello" realizzabile in concreto, ottenendo il cosiddetto cartamodello (sagome in tela o cartone), cioè l'insieme dei pezzi elementari coi quali tagliare tessuti, inserti e altri materiali per costruire il capo;

– nel **rigo D47**, se si effettua la prototipia, fase in cui, tramite il cartamodello, si realizza il primissimo capo, in taglia base, possibilmente già con il tessuto base definitivo;

– nel **rigo D48**, se si effettua lo sviluppo taglie. In questa fase solitamente tramite un programma CAD, cui sono fornite regole di accrescimento e riduzione, si calcolano e memorizzano le misure per realizzare i cartamodelli digitali e fisici di tutte le taglie, partendo dalle misure della taglia base;

– nel **rigo D49**, se si effettua il piazzamento, fase in cui, eventualmente assistiti da un apposito programma CAD, si posizionano a video (in automatico e con aggiustamenti manuali) i pezzi del cartamodello digitale sulle dimensioni del tessuto da tagliare, ottimizzando l'inevitabile sfrido e tenendo conto di fattori come, per esempio, il disegno del tessuto;

– nel **rigo D50**, se si effettua l'industrializzazione, fase in cui viene deciso come produrre il capo, attraverso la formalizzazione di un documento (scheda tecnica) su cui è illustrato il figurino e sono indicate note di taglio, confezione, stiro e imbusto. Tale documento, insieme al prototipo, serve per montare i capi campione ed avviare poi la produzione in serie;

– nel **rigo D51**, se si effettua la tessitura/smaccinatura. Tale fase consiste nella produzione del tessuto necessario per la realizzazione dei capi;

– nel **rigo D52**, se si effettua il taglio. In questa fase i materiali tessili vengono tagliati secondo gli schemi di piazzamento o secon-

do le istruzioni della scheda tecnica;

– nel **rigo D53**, se si effettua la stampa, fase di arricchimento del tessuto mediante applicazione di disegni o scritte trasferite con varie tecnologie (stampa tradizionale, transfer a caldo, ecc.);

– nel **rigo D54**, se si effettua il ricamo, fase in cui un componente destinato ad essere montato sul capo viene ricamato, cioè decorato con scritte o disegni eseguiti con appositi filati;

– nel **rigo D55**, se si effettua il montaggio del capo. Questa fase consiste in una serie di operazioni manuali e/o supportate da macchine atte a "montare" (assemblare) il capo di abbigliamento, partendo da pezzi di tessuto, maglia, accessori di confezione, ecc.;

– nel **rigo D56**, se si effettua il lavaggio. Per tale fase si intende quella in cui il capo, già confezionato, viene sottoposto ad un trattamento umido per conferirgli proprietà particolari;

– nel **rigo D57**, se si effettua il finissaggio estetico su capo finito, che consiste in una serie di operazioni che tendono a modificare gli aspetti estetici del prodotto, rispetto alle caratteristiche originali. Esempi di finissaggio estetico sono: abrasione, invecchiamento, ecc.;

– nel **rigo D58**, se si effettua il finissaggio tecnico, che consiste in una serie di operazioni che tendono a migliorare le caratteristiche tecnico – funzionali rispetto a quelle originali;

– nel **rigo D59**, se si effettua il controllo qualità dei capi finiti. Questa fase consiste in un'attività d'ispezione e misurazione del capo finito per verificarne la corrispondenza con le specifiche della scheda tecnica e che sia privo di macchie o altre difformità;

– nel **rigo D60**, se si effettua il rammendo e il ripristino delle difettosità, fase in cui vengono eliminati piccoli difetti;

– nel **rigo D61**, se si effettuano applicazioni particolari, come ad esempio quelle decorative di perline, paillettes, borchie, nastri, cordoncini, scritte, motivi, ecc.;

– nel **rigo D62**, se si effettua la fase di stiratura;

– nel **rigo D63**, se si effettua la cartellinatura/imbusto. La cartellinatura consiste nell'applicazione di una o più etichette direttamente sul capo (pendaglio) o sull'imballo esterno (busta), mentre l'imbusto consiste nell'introdurre i capi stessi nell'involucro protettivo;

### Materiali di produzione utilizzati

– nei **rigi** da **D64** a **D69**, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale di materiali utilizzati nella produzione e/o lavorazione in rapporto al totale dei materiali impiegati.

Il totale delle percentuali indicate nei rigi da D64 a D69 deve risultare pari a 100;

### Altri elementi specifici

– nel **rigo D70**, barrando l'apposita casella, se si effettuano servizi personalizzati per il cliente e/o per il committente (ad es. etichettatura, bar-code, anticaccheggio, imballi mono o pluritaglia, ecc.);

– nel **rigo D71**, la quantità di energia elettrica complessivamente consumata, espressa in Kwh;

– nel **rigo D72**, l'ammontare del costo complessivo sostenuto per i consumi di energia elettrica;

– nel **rigo D73**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

– nel **rigo D74**, il costo relativo all'acquisto e alla locazione finanziaria delle autovetture indicate nell'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda le autovetture acquisite in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si deve assumere il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante.

Si precisa inoltre che il valore da indicare deve essere quello previsto dalla disciplina previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 3/10/2006, n. 262, convertito dalla L. 24/11/2006, n. 286, in materia di deducibilità delle spese relative alle autovetture.

### 7. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2006.

In particolare indicare:

– nel **rigo E01**, il numero delle stazioni CAD per disegno stilistico;

– nel **rigo E02**, il numero delle stazioni CAD per modellistica;

– nel **rigo E03**, il numero dei programmi di supporto della Scheda Tecnica. Si tratta di un programma installato su PC o su rete di PC che accoglie, verifica e distribuisce in modo controllato, tutte le informazioni contenute in una Scheda Tecnica (figurino, codici anagrafici del prodotto, attributi statistici, distinta base, disegni e note per ricami e stampe, misure dei componenti per taglia, ciclo di lavorazione, note di taglio – confezione – stiro e imbusto);

– nel **rigo E04**, il numero delle stazioni CAD per lo sviluppo delle taglie. Tale sistema grafico - computerizzato vettoriale permette lo sviluppo delle taglie dei modelli applicando formule matematiche di sviluppo preinserite;

– nel **rigo E05**, il numero delle macchine circolari mono e/o doppio cilindro (calzetteria) che si utilizzano per la produzione di

calze per uomo, donna e bambino, con lavorazione del tallone e punta con gestione elettronica (o meccanica) del comando ciclo e della selezione disegni;

- nel **rigo E06**, il numero delle macchine circolari mono cilindro, doppio o piatto cilindro (seamless) che si utilizzano per la produzione di maglieria intima ed esterna;
- nel **rigo E07**, il numero delle macchine circolari mono cilindro, doppio o piatto cilindro (maglieria) che si utilizzano per la produzione di maglieria esterna. Si dividono in piatto e/o cilindro rotanti e a castello rotanti;
- nel **rigo E08**, il numero delle macchine roccatrici/ dipanatrici. Per roccatrici si intendono le macchine monotesta o a più teste che servono per roccare il filato. La roccatrice si utilizza per roccare il filo se questo è confezionato in matasse, oppure per suddividere un certo numero di rocche in un numero maggiore (o inferiore).

Per dipanatrici si intendono le macchine monotesta che servono a roccare il filato, se questo è in matasse, o viceversa a trasferirlo in matasse, se questo è in rocche;

- nel **rigo E09**, il numero dei tavoli da taglio;
- nel **rigo E10**, il numero delle taglierine. Le taglierine elettriche da tavolo si suddividono in taglierine a lama circolare ed a lama verticale;
- nel **rigo E11**, il numero delle seghe a nastro. Si impiegano per spezzare in blocchi i materassi e poterli movimentare più agevolmente;
- nel **rigo E12**, il numero delle macchine per stampa (a quadri, transfer, ecc.). I tipi di stampa su tessuto si dividono in:
  - 1) stampa a quadri, che si basa sulla realizzazione di un numero di quadri di stampa pari al numero dei colori del disegno;
  - 2) stampa transfer, che si basa sul trasferimento termico di un motivo da un foglio alla maglia;
  - 3) stampa rotativa, che consiste nell'incidere dei cilindri con i motivi da stampare;
  - 4) stampa digitale, che utilizza un computer per definire il disegno ed un'unità di stampa simile ad una stampante ink-jet per stampare direttamente sul tessuto;
- nel **rigo E13**, il numero delle macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi. Dispongono di una base piana punto catenella a 1, 2, 3 aghi con o senza copertura. Eseguono ribattiture, cuciture di assemblaggio, applicazioni di collaretti, elastici, pizzi, ecc.;
- nel **rigo E14**, il numero delle macchine lineari per cucire programmabili a uno o più aghi. Hanno motori elettronici, fotocellule per misurare sia lo spessore che l'inizio e fine cucitura. Dispongono di fermo ago in posizione prestabilita, con possibilità di rasafilo;
- nel **rigo E15**, il numero delle macchine lineari per cucire: unità automatiche di cucitura.

Sono quelle utilizzate soprattutto per assemblare tasche e fascioni (jeanseria);

- nel **rigo E16**, il numero delle macchine asolatrici, attaccabottoni. Le prime permettono il punto annodato e il taglio dopo la cucitura. Le macchine attaccabottoni, o travettatrici automatiche a scatto, dispongono di un ago, e si utilizzano per la cucitura di bottoni a 2-4 fori, bottoni a gambo, e per le operazioni di travettatura;

- nel **rigo E17**, il numero delle macchine taglia e cuci normali. Sono le macchine surfilatrici, punto sopraffitto, 1 o 2 aghi, semplice o doppio trasporto, adatte per maglieria;

- nel **rigo E18**, il numero delle macchine taglia e cuci programmabili. Sono le macchine surfilatrici, punto sopraffitto, 1 o 2 aghi. Dispongono di rientro catenella, del pannello di controllo delle condizioni di lavoro e dell'arresto automatico. Inoltre hanno l'aspiratore automatico del filo della catenella, il controllo del trasporto e lo srotolatore automatico (per maglieria);

- nel **rigo E19**, il numero delle lavatrici.;

- nel **rigo E20**, il numero delle macchine per finissaggi. Per la realizzazione dei finissaggi si fa ricorso, in funzione della tipologia del substrato tessile, a mezzi meccanici e/o a mezzi chimici;

- nel **rigo E21**, il numero delle macchine rimagliatrici. Si utilizzano per il montaggio dei fondi e dei colli delle maglie;

- nel **rigo E22**, il numero delle macchine stiratrici (vaporette);

- nel **rigo E23**, il numero delle macchine stiratrici: manichini vaporizzanti. Si tratta di macchine che consentono sistemi di stiro adatti per indumenti sportivi o di capi chiusi. Lo stiro avviene tramite la messa in pressione con vapore caldo del manichino rigonfiante che effettua lo stiro dall'interno del capo;

- nel **rigo E24**, il numero delle macchine stiratrici: presse o tavoli vaporizzanti. Sono le macchine da stiro piane per teli e capi di maglieria

- nel **rigo E25**, il numero delle macchine utilizzate per lo stiro della calzetteria.

## 8. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata non devono compilare i rigi del presente quadro degli elementi contabili in cui sono richiesti dati che

non assumono rilevanza ai fini del calcolo dei ricavi effettuato dal software Gerico. Più precisamente, tali soggetti non devono compilare i rigi: **F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28**. Non devono inoltre essere compilati i rigi da **F30 a F35**, in cui sono richiesti i dati necessari al calcolo dell'aliquota media ai fini IVA, poiché i soggetti obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata devono indicare tali dati nell'apposita sezione predisposta all'interno del modello N.

## ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..

Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

In particolare, indicare:

## Imposte sui redditi

- nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
- dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F08.

Si tratta ad esempio:

- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a

contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovisivi e magnetici.

- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

– nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

– nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo "4726", per le persone fisiche, oppure il codice tributo "2118", per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

**ATTENZIONE**

Per effetto dell'introduzione degli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ammontare dei maggiori ricavi da indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ai fini dell'adeguamento agli

studi di settore, potrebbe non coincidere con il maggiore volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

– nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;

– nel **rigo F05**, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:

– i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;

– i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;

– le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;

– la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario);

– i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.

In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.

In questo rigo non devono essere indicate le

plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

– nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);

– nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);

– nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:

- la rivendita di carburante;
- la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
- la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
- la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
- la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti.

– nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

**ATTENZIONE**

Nei righi da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2007. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.

Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F8 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

**ATTENZIONE**

L'importo indicato nel rigo F08 (al netto degli importi indicati nei righi da F09 a F11) sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

In base a tale neutralizzazione, le variabili:

- "Spese per acquisti di servizi";
- "Altri costi per servizi";
- "Costo per il godimento di beni mobili di terzi acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";
- "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
- "Valore dei beni strumentali";
- "Valore dei beni mobili strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nei righi F16, F17, F18 campo 3, F19, e F29 campi 1 e 2 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.

Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

- nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente

correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F16**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di

beni, quali quelli di cancelleria.

Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:

- le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires;
- la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

- nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righe F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da

banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

- nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  - i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  - i canoni di noleggio;
  - i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.

Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
- nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria per beni mobili strumentali;
- nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali;

- nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:

- di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi");

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori au-

tonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:

- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità; Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, diretta-

- mente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
- nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");
  - nel **rigo F20, campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autoveature, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrिवibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale, se dette quote risultano indicate nel corrispondente rigo "Ammortamenti immateriali" previsto ai fini IRAP.
- Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;
- nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali (già incluse nel campo 1 del rigo F20);
  - nel **rigo F21**, l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo F21 devono essere indicate le quote relative alle svalutazione dei crediti;
  - nel **rigo F22**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;
  - nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente:
    - nel **campo 2**, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
    - nel **campo 3**, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;
  - nel **rigo F23, campo 1**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
  - nel **campo 2** del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro (già incluse nel campo 1 del rigo F23);
  - nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "-";
  - nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
  - nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria.
- Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);
- nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);
  - nel **rigo F28**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2007. In particolare, dovrà coincidere:
    - per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
    - per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF53** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone;
    - per le società di capitali con il rigo **RF60** del quadro RF di Unico Società di capitali;
    - per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Enti non commerciali ed equiparati;
  - nel **rigo F29, campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
    - a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
    - b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza

di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far ri-

ferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
  - nel **campo 2**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio);
  - nel **campo 3**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F33**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

**9. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione degli esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati.

I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata dai contribuenti che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nell'ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa pari a euro 25.822,84, nel rigo F19 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo pari a euro 36.152,00, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute

per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1;

- nel **rigo X03**, l'ammontare complessivo dei ricavi di cui alla lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, (ex 53) relativi al periodo d'imposta 2001;
- nel **rigo X04**, la quantità di energia elettrica complessivamente consumata, nell'anno 2001, espressa in Kwh.

L'indicazione dei dati richiesti nei rigi X03 e X04, consente l'applicazione di un apposito correttivo cd. "congiunturale". Il contribuente avrà la possibilità di accedere al correttivo, calcolato come rapporto tra i consumi di energia elettrica dell'anno di applicazione dello studio (2006) ed i consumi relativi all'anno base (2001), se i consumi di energia e l'ammontare dei ricavi risultino contemporaneamente diminuiti nel periodo d'imposta 2006, rispetto a quelli cui fanno riferimento i dati utilizzati per l'elaborazione dello studio di settore SDO7A (2001).

## 10. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

### ATTENZIONE

**La compilazione dei rigi da Z01 a Z05 del presente quadro è facoltativa. Le informazioni richieste possono essere fornite dai contribuenti per consentire all'Amministrazione finanziaria di effettuare il monitoraggio sull'andamento della congiuntura economica relativa all'attività interessata dallo**

### studio di settore TD07A.

Inoltre, nei rigi da **Z06 a Z13**, vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.

In particolare, indicare:

### Monitoraggio della congiuntura economica (anno 2006)

- nel **rigo Z01**, barrando l'apposita casella, se si effettua un uso promiscuo dell'abitazione;
- nei **rigi Z02 e Z03, per le imprese operanti in conto terzi, nella prima colonna**, l'incremento o il decremento percentuale medio dei prezzi pagati nell'anno 2005 rispetto al 2004 dalle imprese committenti per le lavorazioni effettuate sulla base di ordini commissionati da quest'ultime; **nella seconda colonna**, l'incremento o il decremento percentuale medio dei prezzi pagati nell'anno 2006 rispetto al 2005 dalle imprese committenti;
- nei **rigi Z04 e Z05, per le imprese operanti in conto proprio, nella prima colonna**, l'incremento o il decremento percentuale medio dei prezzi applicati nell'anno 2005 rispetto al 2004 alle imprese terziste che effettuano lavorazioni sulla base di propri ordini e/o commesse; **nella seconda colonna**, l'incremento o il decremento percentuale medio dei prezzi applicati nell'anno 2006 rispetto al 2005 alle imprese terziste che effettuano lavorazioni sulla base di propri ordini e/o commesse.

A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio: se, ad un'impresa di orditura operante in conto terzi, nell'anno di riferimento, è stato pagato per una lavorazione un prezzo superiore del 20% rispetto a quello dell'anno precedente, si dovrà indicare 20 nel rigo Z02; se, invece, le è stato pagato un prezzo inferiore del 20%, si dovrà indicare 20 nel rigo Z03. Nel caso in cui invece un'impresa di tessitura in conto proprio abbia affidato l'orditura ad un'impresa terzista, e abbia applicato a quest'ultima un prezzo superiore del 20% rispetto a quello dell'anno precedente, dovrà indicare 20 nel rigo Z04; se, invece, ha applicato un prezzo inferiore del 20%, dovrà indicare 20 nel rigo Z05.

Nel caso in cui l'impresa effettui e/o affidi a terzi diverse tipologie di lavorazioni, dovrà indicare la variazione percentuale media relativa ai prezzi delle lavorazioni considerate prevalenti in termini di ricavo.

Si precisa infine che, nel caso in cui l'impresa svolga l'attività sia in conto proprio che sulla base di ordini del committente, (conto terzi), dovrà compilare tutti e quattro i rigi da **Z02 a Z05**;

### Tipologia di attività

- nei **rigi da Z06 a Z13**, barrando le apposite caselle, le diverse tipologie di attività che caratterizzano il proprio processo produttivo.

**TABELLA 1 - Apprendisti**

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2006 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2006);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2006 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2006).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2005 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6})}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2004 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri  
Tri1 5 trimestri  
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14})}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2006 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20})}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2006	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2006	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2006	0	0	30,0%
01/10/2006	0	1	27,5%
01/06/2006	0	2	25,0%
01/04/2006	0	3	22,5%
01/01/2006	0	4	20,0%
01/10/2005	1	5	15,0%
01/06/2005	2	6	10,0%
01/04/2005	3	6	7,5%
01/01/2005	4	6	5,0%
01/10/2004	5	6	2,5%













